

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO E DI TUTORATO

(emanato con D.R. n. 418/2011 del 20/04/2011 e ss.mm.ii., aggiornato con le modifiche di cui al D.R. n. 2103/2024 del 07/11/2024)

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- **per corsi di studio:** i corsi idonei a conseguire la laurea, la laurea magistrale, la laurea magistrale a ciclo unico e il diploma di specializzazione, come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/2004, nonché il dottorato di ricerca di cui all'art. 4 della L. 210/1998 e ss.mm.ii.;
- **per strutture didattiche:** le strutture dipartimentali e il Centro Linguistico di Ateneo;
- **per strutture di gestione:** le Aree di Campus, l'Area della Didattica, l'Area Service Area Medica e i Dipartimenti Integrati;
- **per incarichi didattici:** gli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative, ad esclusione delle attività di tutorato;
- **per incarichi di tutorato:** gli incarichi aventi ad oggetto le attività di supporto alla didattica;
- **per contratto a titolo gratuito:** un contratto per il quale la prestazione di un soggetto non produce a carico dell'altro alcuna obbligazione;
- **per contratto a titolo oneroso:** un contratto che si fonda sullo scambio di prestazioni economicamente apprezzabili.

Art. 2 – Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento degli incarichi didattici e di tutorato a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali, nei corsi di studio attivati dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, nonché nella formazione volta al miglioramento dell'apprendimento linguistico organizzate dalle competenti strutture di Ateneo, fermo restando quanto previsto all'art. 53 co. 2 del D.Lgs. 165/2001.
2. Le strutture gestionali, sulla base delle delibere delle competenti strutture didattiche e nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, possono conferire gli incarichi didattici secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. I rapporti con i titolari degli incarichi sono formalizzati mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo, eccetto per le attività di cui all'art. 11 comma 1, che rientrano nel progetto formativo del dottorando.

Art. 3 - Programmazione didattica

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento sono attribuiti nel rispetto del Codice etico e di comportamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 240/2010 e dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 ad integrazione e specificazione del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. e ii., nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate annualmente

dagli Organi di Governo dell'Ateneo, nonché della programmazione didattica deliberata da ciascun Dipartimento.

2. Le strutture gestionali attribuiscono i contratti per ciascun anno accademico previa delibera programmatica della struttura didattica indicante il numero complessivo delle attività formative da affidare, le modalità di conferimento, la durata e la tipologia di incarico, i corrispondenti crediti formativi nonché, in caso di incarichi retribuiti, l'ammontare orario e complessivo del compenso.

Art. 4 - Incarichi conferibili

1. A seconda delle attività da svolgere e delle connesse responsabilità, gli incarichi si distinguono in:

Incarichi di insegnamento: hanno ad oggetto la responsabilità delle attività formative mono disciplinari o di corso integrato, rientranti negli ambiti disciplinari di ciascun corso di studio, le attività di cui alla lettera d) dell'art. 10 del D.M. 270/2004, nonché le attività autonomamente scelte dallo studente di cui all'art. 10 co. 5 lettera a) del D.M. 270/2004.

Incarichi per moduli didattici: hanno ad oggetto l'attribuzione di una parte di un insegnamento, di norma senza responsabilità didattica.

Incarichi di qualificazione e specializzazione: hanno ad oggetto l'attribuzione di attività formative in grado di completare la formazione degli studenti, finalizzate all'acquisizione di competenze tecniche di alta qualificazione e specializzazione, svolte da soggetti provenienti da settori esterni all'ambiente accademico. Tali attività integrano quelle oggetto di incarichi di insegnamento e non danno luogo all'attribuzione di crediti formativi.

Incarichi di tutorato: hanno ad oggetto l'attribuzione di attività di supporto alla didattica finalizzate all'informazione e all'assistenza agli studenti durante il corso degli studi universitari, quali le attività di apprendimento seminariali, di esercitazione, di laboratorio, pratiche, tutte propedeutiche all'attribuzione di crediti formativi, nonché ad attività di tutorato svolte nell'ambito di progetti di orientamento approvati dall'Ateneo e finanziati con contributi di enti esterni.

Incarichi per l'apprendimento linguistico: hanno ad oggetto le attività di formazione per l'apprendimento delle lingue straniere moderne o dell'italiano L2, svolte presso il Centro Linguistico d'Ateneo, ai sensi della normativa e dei Regolamenti d'Ateneo.

TITOLO I – CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI DIDATTICI

Art. 5 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione

1. È possibile stipulare contratti per attività di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. Nel caso di contratti a titolo oneroso, l'importo non deve essere inferiore a quello fissato dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 16. Nel caso di docenti, studiosi o professionisti italiani di chiara fama l'importo sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione.
3. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l'incarico da affidare è effettuata dal Nucleo di Valutazione che può individuare specifiche categorie professionali per le quali la congruità può ritenersi verificata in relazione alla peculiarità dell'attività da svolgere.

4. I contratti sono stipulati dal Rettore su proposta del Consiglio di Amministrazione. La fase di proposta può essere delegata dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri predeterminati periodicamente.
5. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito dei protocolli di intesa e delle convenzioni di cui al successivo comma 6, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 % dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
6. I dipendenti di enti pubblici, in particolare il personale dell'area sanitaria di cui al D.Lgs 502/92, e i dipendenti delle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993 svolgono attività didattica a titolo gratuito o oneroso, secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti fra Ateneo e gli enti/istituzioni stessi. Alle strutture didattiche che propongono l'incarico compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell'incarico.

Art. 6 – Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le strutture didattiche possono proporre al Rettore, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
La proposta dell'incarico, come deliberata dalle strutture didattiche, viene comunicata al Rettore il quale, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università, la sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

TITOLO II – CONFERIMENTO DI INCARICHI DIDATTICI E DI TUTORATO MEDIANTE SELEZIONE

Art. 7 – Conferimento mediante selezione

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, è possibile stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli incarichi sono conferiti, nel rispetto del Codice etico e di comportamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 240/2010 e dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 ad integrazione e specificazione del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. e ii., previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Alle selezioni non possono partecipare i docenti/ricercatori in servizio presso Università italiane e coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente ai dipartimenti o alle strutture di riferimento dei corsi formativi, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro ai quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi dell'art. 14 comma 7 del presente Regolamento.
4. Alle selezioni per il conferimento di incarichi di insegnamento/modulo didattico su un corso di studi non può partecipare chi è iscritto al medesimo corso di studi.
5. Alle selezioni non possono partecipare studenti in possesso di un assegno per l'incentivazione delle attività di tutorato ex D.M. 198/2003, attuativo del D.L.105/2003.

Art. 8 – Criteri e modalità di selezione

1. A seguito della delibera di programmazione didattica del Dipartimento, il Dirigente competente avvia le procedure selettive, emanando uno o più bandi di selezione che devono espressamente prevedere i seguenti elementi:
 - a) la denominazione dell'attività oggetto dell'incarico, il settore scientifico disciplinare di riferimento, se presente, il numero di ore di attività complessiva, l'indicazione della durata e il periodo di svolgimento dell'attività (con particolare riguardo al semestre di attività) e la lingua in cui l'insegnamento deve essere svolto;
 - b) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'amministrazione;
 - c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando sull'albo on line di Ateneo;
 - d) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili e del punteggio massimo da attribuire a ciascuno di essi. Nel caso in cui la selezione sia per titoli e colloquio, quest'ultimo può avvenire in modalità telematica. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere:
 - l'attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei questionari degli studenti;
 - i titoli di studio in possesso del candidato al termine indicato per la presentazione della domanda e ulteriori rispetto al requisito di accesso (dottorato di ricerca, master, certificazioni linguistiche, scuola di specializzazione);
 - eventuali pubblicazioni scientifiche del candidato: in questo caso il bando può prevedere un numero massimo di pubblicazioni da valutare nonché la data in cui sono state redatte, potendo indicare un limite temporale alla utilità delle stesse ai fini della valutazione.
Possono essere valutate anche attestazioni di risultati professionali particolarmente significativi.
 - e) le modalità di pubblicazione della graduatoria.
2. Alle domande da presentare in modalità telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - il curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale;
 - i risultati dei questionari degli studenti in merito alla valutazione della didattica negli ultimi 3 anni accademici, se in possesso dei candidati. Qualora l'attività sia stata svolta presso l'Ateneo di Bologna, tali risultati saranno acquisiti d'ufficio;
 - l'elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché l'eventuale elenco delle pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dalla struttura gestionale.
3. Le procedure selettive sono svolte da una o più commissioni proposte dalla struttura didattica, nominate con disposizione del Dirigente competente e composte da almeno 3 membri, individuati tra i professori e ricercatori in servizio presso Atenei italiani. Per le selezioni dei formatori linguistici i membri della commissione possono essere individuati anche tra i Collaboratori Esperti Linguistici. Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti, assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi e possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Ultimate le procedure selettive, le commissioni giudicatrici formulano le graduatorie dei candidati idonei; anche nel caso in cui partecipi un unico candidato, la commissione giudicatrice è tenuta a valutare la candidatura e stabilire l'eventuale idoneità all'incarico.

3bis. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli incarichi.

4. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro candidato idoneo, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

5. Gli atti delle Commissioni sono approvati con disposizione del Dirigente competente.

5 bis. L'eventuale idoneità del candidato vincitore della selezione non legittima in alcun modo l'obbligo per l'Ateneo di stipulare il contratto. In particolare, il contratto per l'attribuzione di incarichi di insegnamento o di moduli didattici non sarà stipulato nel caso in cui si perfezionino, nel medesimo periodo, prese di servizio o chiamate di docenti presso il Dipartimento che ha richiesto la selezione, al fine di assicurare la corretta attribuzione dei compiti didattici ai docenti di ruolo. La presente disposizione si applica anche nel caso di stipula di contratti di formazione linguistica, nel caso in cui si perfezionino, nel medesimo periodo, prese di servizio di collaboratori ed esperti linguistici a cui attribuire l'attività istituzionale prevista.

6. ABROGATO.

7. ABROGATO.

Art. 9 - Requisiti per l'ammissione alla selezione

1. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi didattici:

- per il conferimento della titolarità degli insegnamenti e delle attività di qualificazione e specializzazione: coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o equipollente da almeno tre anni;
- per il conferimento di moduli didattici: coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o equipollente.

2. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi di formazione linguistica coloro che abbiano conseguito una laurea o equipollente e, qualora previsti, del madrelinguismo o delle necessarie certificazioni linguistiche. Potrà inoltre essere richiesta esperienza nell'insegnamento della lingua oggetto dell'incarico e/o adeguata conoscenza della lingua italiana.

3. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi di tutorato nelle lauree coloro che siano in possesso della laurea o equipollente e che, se iscritti al corso di studio per il quale è attivato il tutorato, abbiano già sostenuto gli esami relativi all'attività formativa per la quale è stato emanato il bando di tutorato.

3bis. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi di tutorato nelle lauree magistrali, magistrali a ciclo unico e scuole di specializzazione coloro che siano in possesso della laurea o equipollente e che, se iscritti al corso di studio per il quale è attivato il tutorato, abbiano già sostenuto gli esami relativi all'attività formativa per la quale è stato emanato il bando di tutorato.

3ter. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi di tutorato nei corsi di Dottorato coloro che siano in possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico e che, se iscritti al corso di Dottorato per il quale è attivato il tutorato, siano nelle condizioni di cui al successivo art. 11, comma 2.

4. ABROGATO

5. È possibile ammettere alle selezioni soggetti privi dei predetti requisiti esclusivamente in casi eccezionali debitamente documentati dal Dipartimento, sempre previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
6. È possibile prevedere quale requisito d'accesso alle selezioni per incarichi di tutorato soggetti in possesso della laurea magistrale esclusivamente in casi eccezionali debitamente documentati dal Dipartimento, sempre previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 bis – Attività didattica complessiva

1. Ogni contrattista può svolgere attività didattica nel limite massimo di 240 ore di insegnamento/modulo didattico, 480 ore di tutorato e 480 ore di formazione linguistica per anno accademico.
Gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti entro il limite massimo, cumulativamente inteso, di 480 ore per anno accademico.
Per le attività da svolgersi nella laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, il limite massimo per anno accademico è di 600 ore.
Per gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e il personale TA dell'Università di Bologna vale quanto previsto dai successivi artt. 10, 11 e 11 bis.

Art. 10 – Attività didattica degli assegnisti di ricerca

1. ABROGATO.
 2. Gli assegnisti di ricerca dell'Ateneo di Bologna possono svolgere attività di insegnamento nel limite massimo complessivo di 80 ore per anno accademico e devono essere retribuite.
 3. Gli assegnisti di ricerca dell'Ateneo di Bologna possono svolgere attività di tutorato nel limite massimo complessivo di 120 ore per anno accademico e devono essere retribuite.
- 3 bis. Gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti entro il limite massimo, cumulativamente inteso, di 120 ore per anno accademico.
4. Le attività didattiche sono attribuite agli assegnisti con le modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 11 – Attività didattica dei dottorandi

1. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere attività di tutorato degli studenti nei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i dottorandi possono svolgere attività di tutorato retribuite nel limite massimo complessivo di 60 ore per anno accademico. Qualora le attività siano svolte in un corso di Dottorato, valgono le seguenti previsioni:
 - se il tutorato è legato a una singola attività formativa, il dottorando, se iscritto al corso per il quale è attivato il tutorato, deve aver già sostenuto la relativa attività formativa;
 - se il tutorato è attivato sul corso di Dottorato al quale il dottorando è iscritto, l'attività di tutorato deve essere svolta nel ciclo successivo rispetto a quello di immatricolazione del dottorando.

Le attività di tutorato di cui al presente comma sono attribuite con le modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

3. ABROGATO.

Art. 11 bis – Attività didattica del personale tecnico-amministrativo, CEL e Lettore a contratto dell'Università di Bologna

1. Il personale tecnico-amministrativo, CEL e Lettore a contratto dell'Ateneo può essere titolare di incarichi didattici nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo, CEL e lettore a contratto dell'Ateneo di Bologna e nelle Linee per la programmazione didattica deliberate annualmente dagli Organi Accademici.

Art. 12 - Ricorsi sulla decisione

1. ABROGATO.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13 – Contratti di didattica

1. Gli incarichi sono conferiti mediante contratti di lavoro autonomo, e non attribuiscono diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
2. I contratti hanno durata per l'intero anno accademico e possono essere rinnovati con le modalità previste dal successivo art. 18. Il titolare assume la qualifica di professore a contratto, di formatore linguistico o di tutor didattico per il periodo di svolgimento dell'attività.
3. ABROGATO.
4. I contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato.
5. ABROGATO.

Art. 14 - Le attività didattiche dei docenti a contratto, dei formatori linguistici e dei tutor didattici

1. I docenti a contratto garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte le attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione alla prova finale, il ricevimento degli studenti, nel rispetto delle modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Tutte le attività didattiche svolte dai docenti a contratto devono essere riportate tempestivamente nel relativo registro informatico delle attività.
Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività, e presupposto per la liquidazione del compenso al docente, la validazione del registro informatico da parte del responsabile della struttura didattica o suo delegato.
3. I docenti a contratto partecipano ai Consigli di Corso di Studio di cui fanno parte.
4. I docenti a contratto possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca.
5. I formatori linguistici garantiscono l'attività di formazione per l'apprendimento delle lingue straniere e dell'italiano L2, partecipano alla preparazione e alla somministrazione delle prove d'idoneità e utilizzano le piattaforme didattiche eventualmente previste. Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività e presupposto per la liquidazione del compenso al formatore, la validazione del resoconto periodico delle attività da parte del responsabile del Centro Linguistico di Ateneo.

-
6. I tutor didattici garantiscono lo svolgimento delle attività di supporto e assistenza alla didattica, coordinando la propria attività con il programma delle attività formative del corso di studio.
Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività, e presupposto per la liquidazione del compenso al tutor, la validazione dell'attestazione di fine attività da parte del responsabile della struttura didattica o suo delegato.
- 6 bis. Ai titolari degli incarichi si applicano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di Comportamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 240/2010 e dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 ad integrazione e specificazione del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. e ii.
- 6 ter. Tutte le attività sono svolte in presenza nei locali che l'Ateneo mette a disposizione del contrattista. Nel caso se ne presentasse la necessità, l'Ateneo può stabilire modalità alternative di erogazione della didattica (es.: didattica a distanza, didattica mista, ecc.).
7. Nel caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o per altri giustificati gravi motivi, su segnalazione del Direttore di Dipartimento, il rapporto può essere risolto con decreto rettorale.
8. Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi:
- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività;
 - ingiustificata sospensione dell'attività.
- Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- violazione del regime delle incompatibilità.

Art. 15 – Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei docenti, formatori linguistici e tutor didattici incaricati nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

Art. 16 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico è determinato nel contratto, sulla base di parametri definiti dagli Organi Accademici. Per i contratti di cui al titolo II del presente Regolamento, tali parametri sono stabiliti con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.
3. La liquidazione è subordinata alla validazione del registro informatico da parte del responsabile della struttura didattica o suo delegato o, per i tutor, dell'attestazione di fine attività da parte del responsabile della struttura didattica o suo delegato.
4. Per gli incarichi di formazione linguistica la liquidazione avviene, di norma, in rate bimestrali posticipate ed è subordinata all'attestazione periodica dell'effettivo svolgimento dell'attività, debitamente firmata dal direttore della sezione di riferimento del Centro linguistico di Ateneo.
5. Le attività di tutorato e di didattica integrativa svolte dai dottorandi ai sensi dell'art. 11 comma 1, in quanto realizzate nell'ambito dello specifico progetto formativo assegnato al dottorando, non comportano la liquidazione di alcun compenso.

Art. 17 – Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi

1. I dipendenti dell'Ateneo devono produrre, prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività, l'autorizzazione rilasciata nel rispetto delle norme del Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo, CEL e lettore a contratto dell'Ateneo di Bologna. I dipendenti dell'Ateneo con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, i CEL e i Lettori a contratto, comunicano ai soggetti competenti ai sensi dell'art. 8 del Regolamento le attività conferite.
2. Gli assegnisti di ricerca devono preventivamente acquisire il nulla osta del consiglio della propria struttura, previo parere motivato del tutor.
3. I dottorandi possono svolgere le attività di cui all'art. 11 comma 2 subordinatamente all'autorizzazione preventiva del collegio dei docenti e previo parere favorevole del supervisore.

Art. 18 - Durata e rinnovo degli incarichi

1. Gli incarichi hanno validità per l'anno accademico di riferimento.
2. I contratti possono essere rinnovati con delibera del Dipartimento/Scuola di Specializzazione/Centro Linguistico di Ateneo, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, per un periodo massimo di cinque anni accademici. Il rinnovo del contratto presuppone la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso al contratto, la relativa copertura finanziaria ed è subordinato alla positiva valutazione delle attività svolte e a conclusione delle stesse. La valutazione viene acquisita dal Direttore di Dipartimento/Scuola di Specializzazione/Presidente del Centro Linguistico di Ateneo ed è formulata dal coordinatore di corso di studio per i contratti di insegnamento/modulo didattico, dal referente dell'attività formativa per i contratti di tutorato e di formazione linguistica. Per i contratti di insegnamento/modulo didattico la valutazione è basata anche, laddove disponibili, sui risultati dei questionari degli studenti.

Art. 19 - Incompatibilità

1. La stipula di contratti di cui al presente Regolamento è incompatibile con la titolarità di assegni di tutorato ex DM 198/2003.
 2. Gli assegnisti di ricerca non possono essere titolari di incarichi di formazione linguistica.
- 2bis. I dottorandi non possono essere titolari di incarichi di insegnamento, di moduli didattici e di formazione linguistica.
3. Tutti i contratti di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a docenti/ricercatori in servizio presso Università Italiane e a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente ai dipartimenti o alle strutture di riferimento dei corsi formativi, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
 4. Tutti i contratti di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro ai quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi dell'art. 14 comma 7 del presente Regolamento.
 5. Non è possibile conferire al medesimo candidato un incarico di insegnamento/modulo didattico e un contratto di tutorato sulla stessa attività formativa, fatta eccezione per i corsi integrati qualora l'attività di tutorato sia svolta per la parte di insegnamento tenuta da altro docente.
 6. Non è possibile conferire incarichi di insegnamento/modulo didattico su un corso di studi a chi è iscritto al medesimo corso di studi, ad eccezione degli incarichi di tutorato di cui all'art. 9 comma 3bis.

Art. 20 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento viene adottato per gli incarichi didattici, di tutorato e di formazione linguistica da attribuirsi a partire dall'anno accademico 2025/2026. Per le scuole di specializzazione le cui attività sono disallineate temporalmente rispetto al convenzionale anno accademico il presente Regolamento deve intendersi riferito agli incarichi didattici e di tutorato da attribuirsi a partire dall'a.a. 2024/25.
